

# ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE AGLI ABITANTI DELLE ZONE BLU

del 24 settembre 1992

Il Municipio di Lugano, richiamati gli art. 192 LOC 44 RALOC,

**ordina:**

## CAPITOLO I Disposizioni generali

### Art. 1

**Oggetto**

1. Il Municipio della città di Lugano, nell'intento di promuovere azioni intese a proteggere i cittadini dal degrado ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) e, a questo scopo, di limitare il traffico veicolare nei quartieri densamente abitati, istituisce laddove è possibile delle zone blu di parcheggio.  
2. In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti del quartiere che non dispongono di parcheggi privati. In particolare esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici.

### Art. 2

**Basi legali**

Basi legali della presente Ordinanza sono gli art. 3 cpv. 2 e 4 della Legge sulla circolazione stradale, gli art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale, nonché gli art. 7 cpv. 1 e 2 e art. 15 cpv. 2 del Regolamento sui beni amministrativi.

## CAPITOLO II Agevolazioni di parcheggio

### Art. 3 I

**Autorizzazioni**

1. Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione soltanto coloro che risultano legalmente annunciati nell'area in cui è stata allestita la zona blu e più precisamente:

- a. i domiciliati per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome e per nucleo familiare;
- b. le aziende che esplicano la loro attività commerciale in tali zone (sede, filiale, ecc.), per un massimo di due veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale;
- c. altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.

2. L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non possiede altre alternative di parcheggio (parcheggi sotterranei o esterni).

<b>Numero delle autorizzazioni</b>	<p><b>Art. 4</b></p> <p>1. Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada.</p> <p>2. In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni.</p>
<b>Effetti</b>	<p><b>Art. 5 2</b></p> <p>1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo dal lunedì al sabato, rispettivamente solo il sabato, senza limitazione di tempo.</p> <p>2. L'autorizzazione è limitata alla zona per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.</p>
<p><b>CAPITOLO III</b></p> <p><b>Disposizioni comuni</b></p>	
<b>Validità</b>	<p><b>Art. 6</b></p> <p>1. In genere, l'autorizzazione riveste validità annuale (anno civile).</p> <p>2. In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per i periodi più brevi.</p>
<b>Contrassegno</b>	<p><b>Art. 7</b></p> <p>1. L'autorizzazione consiste nella ricevuta di pagamento (contrassegno), sulla quale figurano il numero delle targhe di controllo del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui essa è stata rilasciata. Per essere valido, il contrassegno dovrà essere munito del timbro dell'ufficio postale, di quello bancario oppure di quello dell'ufficio di polizia presso il quale è avvenuto il pagamento della tassa.</p> <p>2. Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.</p>
<b>Procedura</b>	<p><b>Art. 8 3</b></p> <p>1. Il Municipio rilascia le autorizzazioni di parcheggio per le aree dove è stata introdotta la zona blu.</p> <p>2. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata al Comando della Polizia comunale di Lugano, corredata dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. certificato di domicilio / estratto del Registro di Commercio;</li> <li>b. copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;</li> <li>c. prova della mancanza di alternative di parcheggio.</li> </ul> <p>3. Nei casi di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. c, la domanda dovrà venir motivata.</p>

4. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.

5. Le autorizzazioni devono essere rinnovate annualmente, almeno 30 giorni prima della scadenza, ritornando la vecchia autorizzazione.

6. Autorizzazioni non utilizzate sono da ritornare al Comando della Polizia Comunale.

#### **Art. 9 4 5 6**

**Tasse**

1. Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in:

a. Autorizzazioni annuali:

- fr. 70.-- mensili per soste dal lunedì al sabato per persone giuridiche ed altre attività commerciali;
- fr. 40.-- mensili per soste dal lunedì al sabato per le persone fisiche o per istituzioni con comprovati scopi sociali;
- fr. 25.-- mensili per soste limitate esclusivamente al sabato.

b. Autorizzazioni provvisorie:

- fr. 30.-- la settimana per soste dal lunedì al sabato;
- fr. 10.-- per autorizzazioni giornaliera.

Le stesse sono da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo di validità.

2. Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, egli ha diritto di chiedere il rimborso dei mesi rimasti completamente inutilizzati.

3. Sono esenti dal pagamento delle tasse di cui al cpv. 1 le persone con difficoltà di deambulazione permanenti comprovate da uno specifico certificato medico attestante la necessità di ricorrere a mezzi ausiliari speciali (carrozzella o entrambe le stampelle).

#### **Art. 10 7**

**Revoca**

1. L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

3. La revoca per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.

#### **Art. 11 8**

**Rimedi di diritto**

1. Contro la decisione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.

2. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

#### **Art. 12 9**

**Sanzioni**

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zona blu sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.

2. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con:

- a. la multa;
- b. la revoca dell'autorizzazione.

3. Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

### **Art. 13**

**Entrata in vigore**

Il Municipio fisserà l'entrata in vigore della presente Ordinanza.

#### PER IL MUNICIPIO

**Il Sindaco:**

**Il Segretario:**

Arch. dipl. ETH G. Giudici

A. Zoppi, lic. oec. HSG

Risoluzione municipale del 24 settembre 1992.

Esposta agli albi comunali dal 16 al 30 ottobre 1992.

In vigore dal 31 marzo 1993 (ris. mun. 9 novembre 1992, esposta agli albi comunali dal 12 al 26 novembre 1992). Confermata dal Municipio il 26 aprile 2004.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 3 e il 18 maggio 2004.

#### **Note:**

1 *Modificato dal Municipio con ris. del 28 luglio 1994, esposto agli albi comunali dal 2 al 16 agosto 1994.*

2 *Modificato dal Municipio con ris. del 28 luglio 1994, esposto agli albi comunali dal 2 al 16 agosto 1994.*

3 *Modificato dal Municipio con ris. del 28 luglio 1994, esposto agli albi comunali dal 2 al 16 agosto 1994.*

4 *Modificato dal Municipio con ris. del 28 luglio 1994, esposto agli albi comunali dal 2 al 16 agosto 1994.*

5 *Modificato dal Municipio con ris. del 31 agosto 2005, esposto agli albi comunali dal 5 al 19 settembre 2005; la modifica concernente le autorizzazioni provvisorie di fr. 30.-- a settimana per le soste dal lunedì al sabato e di fr. 10.-- per le autorizzazioni giornaliere entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione, mentre quella per le autorizzazioni annuali entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2006.*

6 *Cpv. 3 inserito dal Municipio con ris. del 12 gennaio 2011, esposto agli albi comunali dal 20 gennaio al 4 febbraio 2011.*

7 *Modificato dal Municipio con ris. del 28 luglio 1994, esposto agli albi comunali dal 2 al 16 agosto 1994.*

8 *Modificato dal Municipio con ris. del 28 luglio 1994, esposto agli albi comunali dal 2 al 16 agosto 1994.*

9 *Modificato dal Municipio con ris. del 28 luglio 1994, esposto agli albi comunali dal 2 al 16 agosto 1994.*